

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI QUALE INCENTIVO A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- il Piano Energetico Comunale (PECo) del Comune di Locarno approvato il 13 giugno 2017,
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- l'art. 107a del Regolamento comunale della Città di Locarno (ROC) del 17 dicembre 1990,

**ordina:**

## **CAPITOLO I Disposizioni generali**

### **Art. 1 Scopo**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina la procedura di rilascio e l'ammontare dei seguenti incentivi comunali, volti al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica e di una mobilità più sostenibile:

- contributo per l'allestimento di analisi energetiche di edifici (artt. 5-7 seguenti);
- contributo per abbonamenti annuali della Comunità Tariffale Arcobaleno o equivalente (artt. 8-10 seguenti);
- incentivo per la posa o l'ampliamento di impianti fotovoltaici (artt. 11-13 seguenti).<sup>1</sup>
- contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche (artt. 14-17 seguenti).<sup>2</sup>
- incentivo alla Certificazione Bio (OrdB) in riconversione delle aziende agricole e di trasformazione (artt. 18-20 seguenti).<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Gli incentivi oggetto della presente Ordinanza possono essere cumulati con quelli previsti nell'Ordinanza municipale concernente il sostegno dell'edilizia a risparmio energetico (n°. 015.9).<sup>2</sup>

### **Art. 2<sup>1,2,3</sup> Richieste**

Le richieste di incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate agli artt. 21-22 della presente Ordinanza. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta deve essere presentata dal loro rappresentante legale.

### **Art. 3 Condizioni al contributo**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare degli incentivi oggetto della presente Ordinanza, il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>2</sup>Le altre condizioni cumulative che devono essere adempiute al fine di poter beneficiare del contributo, variano a seconda del tipo di incentivo richiesto e sono esposte nel dettaglio nel Capitolo II della presente Ordinanza.

<sup>3</sup>Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e, se del caso, negare l'incentivo o chiederne la restituzione.

#### **Art. 4** **Decisioni**

Le richieste di incentivo saranno trattate e valutate dall'Ufficio Energia comunale e dall'Ufficio Domande di costruzione della Divisione urbanistica e infrastrutture per gli aspetti tecnici e dai Servizi finanziari per gli aspetti di verifica formale del richiedente.

### **CAPITOLO II** **Incentivi**

#### **SEZIONE 1** **Analisi energetiche**

#### **Art. 5** **Campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.

<sup>2</sup>Le analisi energetiche devono essere eseguite tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®Plus), incluso il relativo rapporto di consulenza.

<sup>3</sup>Analisi energetiche per edifici non certificabili con lo standard CECE®Plus saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Energia.

<sup>4</sup>Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati CECE®.

<sup>5</sup>Vengono concessi incentivi solo per analisi eseguite su stabili costruiti prima dell'anno 2000.

#### **Art. 6** **Contributo finanziario**

L'incentivo è pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.-.

#### **Art. 7** **Beneficiari**

<sup>1</sup>L'incentivo è concesso a tutti i proprietari d'immobili che fanno eseguire un'analisi del proprio stabile, situato sul territorio comunale.

<sup>2</sup>L'incentivo è altresì concesso alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione che hanno la sede della propria attività sul territorio comunale.

<sup>3</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo limitatamente ad un'analisi per edificio.

## **SEZIONE 2**

### **Mobilità sostenibile – Contributi acquisto Abbonamenti annuali trasporto pubblico**

#### **Art. 8**

##### **Campo d'applicazione**

Il Comune sostiene l'utilizzo del trasporto pubblico mediante la concessione di un contributo all'acquisto di un abbonamento annuale della Comunità Tariffale Arcobaleno o equivalente (SwissPass).

#### **Art. 9**

##### **Contributo finanziario**

Il contributo per beneficiario corrisponde a:

- CHF 50.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.- per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

#### **Art. 10**

##### **Beneficiari**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento sottoscritto deve essere annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Locarno da almeno 6 mesi.

## **SEZIONE 3<sup>1</sup>**

### **Impianti fotovoltaici**

#### **Art. 11<sup>1</sup>**

##### **Campo d'applicazione**

Il Comune sostiene l'installazione o l'ampliamento di impianti fotovoltaici fino a 30 kWp su edifici nuovi o esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione, mediante la concessione di un incentivo.

#### **Art. 12<sup>1</sup>**

##### **Contributo finanziario**

L'importo concesso ammonta a 100 CHF/kWp per gli impianti installati su edifici nuovi, rispettivamente a 400 CHF/kW per gli impianti installati su edifici esistenti.

L'importo massimo concesso è pari a CHF 3'000.00 per impianto e annualmente vengono destinati a questo scopo complessivamente CHF 45'000.00.

**Art. 13<sup>1</sup>**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) gli edifici su cui sono installati o ampliati gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati sul territorio comunale;
- b) le richieste devono essere inoltrate, al più tardi, entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori, ritenuto che fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi), corredato dal collaudo antincendio e dall'esecuzione delle linee vita necessarie alla manutenzione in sicurezza;
- c) l'impianto dev'essere realizzato da ditte con sede in Svizzera da installatori autorizzati.

<sup>2</sup>In caso di ampliamento, il contributo sarà sempre pari a CHF 400 CHF/kWp, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00, da cui va dedotto l'importo dell'eventuale incentivo già percepito per l'impianto esistente.

<sup>3</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

**SEZIONE 4<sup>2</sup>**  
**Acquisto biciclette elettriche**

**Art. 14<sup>2</sup>**  
**Campo d'applicazione**

Il Comune promuove la mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Locarno tramite un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche e/o della batteria.

**Art. 15<sup>2,4</sup>**  
**Contributo finanziario**

Il contributo corrisponde al 15% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) o dell'equipaggiamento necessario alla modifica di una bicicletta tradizionale in ebike, ritenuto un limite massimo di CHF 400.- e del 10% del prezzo per la sostituzione della batteria fino ad un massimo di CHF 100.-.

Annualmente vengono destinati a questo scopo complessivamente CHF 15'000.-.

**Art. 16<sup>2</sup>**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate o dimoranti a Locarno e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Locarno per scopi di mobilità aziendale.

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

<sup>3</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

<sup>4</sup>Un nuovo contributo per l'acquisto di una bicicletta elettrica può essere richiesto solo dopo 4 anni.

<sup>5</sup>Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Svizzera ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch));
- b) la bicicletta deve essere acquistata presso un rivenditore nel Cantone Ticino;
- c) il venditore della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;

### **Art. 17<sup>2</sup>** **Cambio di detentore**

<sup>1</sup>Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.

<sup>2</sup>In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

## **SEZIONE 5<sup>3</sup>** **Certificazione Bio (OrdB)**

### **Art. 18<sup>3</sup>** **Campo d'applicazione**

Il Comune promuove la riconversione delle aziende agricole e di trasformazione convenzionali (artigianato alimentare) in aziende con prodotti certificati biologici.

### **Art. 19<sup>3</sup>** **Contributo finanziario**

Il contributo è volto a sostenere esclusivamente i costi di Certificazione di base (controllo annuale) e prevede un sostegno sull'arco di 10 anni ed è strutturato come segue:

- 100% dei costi certificati per i primi 4 anni di attività, per un importo massimo di CHF 2'000.00/anno;
- 50% dei costi certificati dal 5° al 10° anno di attività, per un importo massimo di CHF 1'000.-/anno;
- a partire dal 10° anno, l'attività aziendale si considera consolidata e decade il diritto all'incentivo,

ma viene comunque riconosciuto lo sforzo profuso negli anni precedenti con un contributo di CHF 1'000.- (una tantum).

L'importo annuale messo a disposizione sarà prelevato dal ristorno della Tassa CO<sub>2</sub>, calcolata annualmente dalla Confederazione e versata al Comune.

**Art. 20<sup>3</sup>**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup> Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Locarno e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Locarno.

<sup>2</sup> Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo.

<sup>3</sup> Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito risultante dalla disponibilità calcolata dal ristorno della Tassa CO<sub>2</sub> dell'anno di pertinenza.

**CAPITOLO III**  
**Disposizioni amministrative comuni**

**Art. 21**  
**Procedura**

<sup>1</sup> La richiesta di incentivo dev'essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet della Città ([www.locarno.ch](http://www.locarno.ch)), debitamente compilato e corredato da tutti gli allegati richiesti.

<sup>2</sup> Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

<sup>3</sup> A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni dall'accertamento sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>4</sup> Al richiedente non viene trasmessa nessuna comunicazione nel caso la richiesta inoltrata fosse completa e corretta. Nel caso in cui la richiesta debba essere completata per assenza di informazioni o allegati, il Servizio incaricato, contatterà il richiedente per completarla.

<sup>5</sup> Il diniego dell'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

**Art. 22**  
**Competenza**

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 23**

##### **Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### **Art. 24**

##### **Entrata in vigore**

Adottata con risoluzione municipale n°. 10354 del 9 giugno 2020. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 22 giugno 2020 al 22 agosto 2020. Entrata in vigore il 23 agosto 2020.

<sup>1</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 10475 del 30 giugno 2020 e n°. 11322 del 17 novembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021

<sup>2</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 11322 del 17 novembre 2020, n°. 11323 del 17 novembre 2020 e n°. 11474 del 7 dicembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021.

<sup>3</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 341 dell'8 giugno 2021 e n°. 607 del 20 luglio 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16 agosto 2021 al 14 settembre 2021. Entrata in vigore: 15 settembre 2021.

<sup>4</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 44 dell'11 gennaio 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 21 gennaio 2022 al 19 febbraio 2022. Entrata in vigore: 20 febbraio 2022.